

commerciali private a trasformarsi in società anonima aggravò le ingiustizie di distribuzione tra i vari centri a cui accennammo: poichè non sempre i portatori delle nuove azioni risiedevano nella città dove si eserciva l'industria, la quale veniva ad essere così defraudata di una parte dei proventi della tassa prima intieramente percepita.

Per quanto riflette d'altronde le società commerciali, grandemente favorite dalle recenti riforme, si lamenta generalmente che nel tassarle non si tenga conto almeno del loro capitale circolante, il che lor conferisce un segnalato privilegio in confronto non meno delle società estere che delle ditte private. La deduzione dei debiti dal capitale tassato riesce inoltre particolarmente vantaggiosa alle compagnie commerciali, che spesso si procurano a credito buona parte delle loro mercanzie ed approvvigionamenti, mentre le industrie manifattrici possiedono per lo più in proprio il loro capitale fisso, costituente una parte assai più ragguardevole delle loro attività.

L'essersi conservata l'esenzione delle obbligazioni è del resto il difetto più comunemente riconosciuto alla *General Corporation Tax*, anche dopo la riforma del 1903; la quale, se ebbe per effetto di accelerare la metamorfosi delle intraprese private in organismi collettivi, non corresse il tributo delle principali imperfezioni che sempre ne caratterizzarono il funzionamento.

*
**

La tassazione delle compagnie concessionarie di servizi pubblici attraversò tre fasi distinte: esenzione a scopo di incoraggiamento, equiparamento alle imprese ordinarie, ed infine imposizione di carichi speciali, come corrispettivo del privilegio di cui godono.

Abbiám visto quali agevolzze assicurasse alle società di questo tipo il regime anteriore al 1863; ma anche sotto l'impero della *General Corporation Tax* esse godevano di fatto di un trattamento di favore, poichè larghe immunità locali riducevano a poco il loro patrimonio immobiliare imponibile, e d'altronde il frequente ricorso ch'esse facevano ai debiti diminuiva sensibilmente lo *stock* dei loro titoli assoggettabili a tributo.

Una vera uguaglianza non si ottenne che colla legge del 1903; quando però già da qualche tempo si era iniziato un movimento inteso a far partecipare lo Stato ed i municipi dei profitti d'indole peculiarissima che a simili enti industriali procuravano le concessioni di cui eran investiti. Le applicazioni di quest'ultimo principio sono ancor rare; ma molti indizi fan presagire che tale sarà d'ora in poi l'orientamento della politica finanziaria, nei riguardi di tali collettività economiche.

Presentemente, e salvo poche eccezioni, è in pieno vigore a carico delle compagnie dei servizi pubblici la *General Corporation Tax* nella sua primitiva forma e con tutti i notati suoi inconvenienti, aggravati in questo caso dalla quantità proporzionalmente assai forte di obbligazioni emesse, nonchè dall'impossibilità per il fisco di colpire quel sopraprofitto che a molte società